



Società Cooperativa WeForGreen Sharing

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1

(Denominazione - sede - durata)

1. La Cooperativa è denominata "Società Cooperativa WeForGreen Sharing" o, in forma abbreviata, "WeForGreen Sharing".
2. La Cooperativa ha sede in Verona.
3. La durata della Cooperativa è fino al 31 dicembre 2065.

Articolo 2

(Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa, nel diffondere un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, si propone di realizzare, da sola o in collaborazione con altri operatori, prodotti, progetti e servizi in favore dei propri soci, delle loro famiglie e delle comunità in cui opera.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

1. Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore dei soci e dei non soci, le seguenti attività:
 - a) produrre, compravendere, utilizzare, erogare e ripartire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;
 - b) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
 - c) fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;
 - d) effettuare o commissionare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici da fonti rinnovabili;
 - e) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
 - f) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi, attività ludico-formative o concorsi a premi;
 - g) acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - h) acquistare il diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;
 - i) offrire beni o servizi di mobilità sostenibile, volti a ridurre il numero dei veicoli [dalla bicicletta all'aereo] circolanti ed in sosta e, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato;
 - j) offrire beni o servizi volti a favorire un utilizzo, una gestione e una manutenzione collettiva dei veicoli;
 - k) promuovere l'uso di veicoli realizzati con tecnologie volte a garantire un risparmio energetico, un minor impatto ambientale e una riduzione delle materie prime utilizzate per produrre o far circolare i veicoli;
 - l) sviluppare progetti volti ad incentivare l'utilizzo di veicoli di diversa tipologia;
 - m) offrire servizi di ricerca, di progettazione, di consulenza economico-sociale, di realizzazione e vendita di beni o servizi nell'ambito dell'economia collaborativa (sharing economy), volti a promuovere la condivisione di beni e servizi per un sistema a minor impatto economico e ambientale.
2. La Cooperativa può prestare garanzie o fidejussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

(Requisiti dei soci)

1. La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:
 - a) soci operatori;
 - b) soci finanziatori.
2. I soci operatori possono essere a loro volta suddivisi nelle seguenti categorie di soci:
 - a) soci innovatori;
 - b) soci produttori;
 - c) soci utenti.

3. I soci utenti possono essere a loro volta suddivisi in più gruppi (i Gruppi), corrispondenti a loro volta a categorie di soci, sulla base dei progetti imprenditoriali della Cooperativa cui ciascun Gruppo partecipa.
4. Per essere socio bisogna:
 - a) non esercitare, direttamente o indirettamente, imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.
 - b) se persona fisica, essere maggiorenni;
 - c) se socio innovatore, essere interessato a ideare nuovi progetti imprenditoriali per la Cooperativa, verificandone poi le strategie e la realizzazione;
 - d) se socio produttore, essere interessato a fornire beni, servizi e/o prestazioni lavorative alla Cooperativa;
 - e) se socio utente, essere interessato ad acquistare beni e/o servizi dalla Cooperativa, anche attraverso propri membri;
 - f) se socio finanziatore, essere titolare di almeno un'azione di finanziamento.
5. Ogni socio può appartenere a più categorie di soci.
6. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
7. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Cooperativa e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.
8. La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree). Ad ogni Area appartengono i territori degli enti pubblici territoriali elencati in apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.
9. Gli amministratori assegnano ciascun socio ad un'Area e/o a un Gruppo.

Articolo 5

(Domanda di ammissione)

1. Chi è interessato all'ammissione a socio cooperatore deve presentare una domanda contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dalla Cooperativa.
2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la relativa deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio provvede all'iscrizione del socio ammesso nel libro dei soci, dopo aver verificato il suo versamento sia dell'intero valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, sia delle eventuali spese di ammissione e di istruttoria determinate dagli amministratori, sia del soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori, sia dell'eventuale prestito sociale richiesto. La qualità di socio si acquista a far data dalla predetta iscrizione.
3. Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei soci nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dallo stesso consiglio.

Articolo 6

(Partecipazioni sociali)

1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.
2. Ogni azione ha un valore nominale pari a cinquanta euro.
3. La Cooperativa non emette titoli azionari.
4. Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli di qualsiasi natura.

Articolo 7

(Circolazione delle partecipazioni sociali)

1. Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.
2. In caso di trasferimento delle azioni dei soci cooperatori a non soci, il consiglio di amministrazione, nell'autorizzare tale trasferimento su richiesta dell'avente causa, osserva l'articolo 5, in quanto compatibile. Il consiglio si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.
3. In caso di trasferimento tra soci delle azioni dei soci cooperatori, costoro devono comunicarlo alla Cooperativa con congiunta raccomandata inviata entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, richiedendo le relative variazioni del libro dei soci.
4. Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili.
5. Il consiglio di amministrazione può acquistare azioni della Cooperativa, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al prezzo indicato all'articolo 13, comma primo. Le azioni acquistate possono essere dal consiglio ricollocate o annullate.

Articolo 8 **(Obblighi del socio)**

1. Il socio cooperatore ha l'obbligo di:
 - a) collaborare con la Cooperativa, ideando e verificando i progetti imprenditoriali della stessa, se socio innovatore;
 - b) fornire beni, servizi o prestazioni lavorative alla Cooperativa, se socio produttore;
 - c) acquistare beni o servizi dalla Cooperativa, se socio utente;
 - d) eseguire esattamente il proprio conferimento, secondo le modalità indicate dagli amministratori della Cooperativa;
 - e) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
 - f) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci;
 - g) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa.
2. Il socio finanziatore ha l'obbligo di osservare quanto previsto nelle precedenti lettere d) - g).

Articolo 9 **(Scambi e vantaggi mutualistici del socio)**

1. Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.
2. Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni sulla base di un'apposita deliberazione assembleare sia di sconti di varie specie sulla base di un'apposita deliberazione consiliare.
3. Il ristorno è ripartito tra i soci innovatori e tra i soci produttori in proporzione alla quantità e qualità dei beni, servizi e/o prestazioni lavorative forniti alla Cooperativa e tra i soci utenti in proporzione alla quantità e qualità dei beni e/o servizi acquistati direttamente o indirettamente dalla Cooperativa. Il ristorno è ripartito in conformità con uno o più regolamenti assembleari, eventualmente integrati da regolamenti consiliari.

Articolo 10 **(Recesso del socio)**

1. Il socio ha diritto di recedere se:
 - a) non ha concorso alle deliberazioni di cui all'articolo 2437, comma primo, del codice civile;
 - b) si trova in un'altra situazione corrispondente a una causa inderogabile di recesso.
2. Non ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Il diritto di recesso è esercitato per l'intera partecipazione del socio cooperatore mediante raccomandata indirizzata alla Cooperativa.
4. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso del socio cooperatore entro novanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la relativa deliberazione.
5. Il recesso del socio cooperatore ha effetto rispetto al rapporto sociale dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso.
6. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia del recesso sul rapporto sociale, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Articolo 11 **(Esclusione del socio)**

1. Il consiglio di amministrazione può decidere l'esclusione del socio, se costui:
 - a) ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
 - b) ha mostrato come socio cooperatore, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, un disinteresse almeno biennale per l'attività della Cooperativa, omettendo di operare, a insindacabile giudizio di tale consiglio, in modo significativo con essa;
 - c) si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa della Cooperativa;
 - d) ha arrecato in qualsiasi modo danno alla Cooperativa o svolge una qualsiasi attività concorrenziale nei confronti della Cooperativa.
2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio con raccomandata ed è immediatamente esecutiva. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.
3. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia dell'esclusione dalla Cooperativa, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Articolo 12 **(Morte o estinzione del socio)**

1. In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore, ai suoi aventi causa spetta solo il diritto al rimborso delle azioni ai

sensi dell'articolo successivo.

2. Gli eredi possono richiedere di subentrare nella titolarità delle azioni del socio deceduto e nei rapporti mutualistici intrattenuti dal medesimo con la Cooperativa. Sulla relativa richiesta presentata da chi è designato dagli eredi a succedere nei predetti rapporti delibera il consiglio di amministrazione.

Articolo 13

(Quota di liquidazione del socio uscente)

1. In caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio, il rimborso delle azioni avviene al valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale.
2. La Cooperativa può sempre compensare il proprio debito di cui al comma primo con i debiti dei soci verso la Cooperativa, anche se i debiti oggetto di compensazione non sono liquidi ed esigibili.
3. Il pagamento di cui al comma primo deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto e il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
4. La Cooperativa, invece di rimborsare e conseguentemente annullare le relative azioni, può farle acquistare da soci o da terzi o può essa stessa acquistarle al prezzo indicato nel comma primo.

Articolo 13-bis

(Norme applicabili, imputazione a capitale, trasferimento azioni)

Ferme restando le disposizioni di cui al presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dai presenti articoli, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 50,00 (Cinquanta/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Articolo 13-ter

(Modalità di emissione, diritti dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici o amministrativi differenziati per categorie.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 50 azioni: n. 1 voto
- da 51 a 100 azioni: n. 2 voti
- da 101 a 150 azioni: n. 3 voti
- da 151 a 200 azioni: n. 4 voti
- oltre 201 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente Statuto.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa, che potrà avvenire mediante presentazione di una lista da essi predisposta e aperta al loro voto esclusivo. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Articolo 13-quater

(Diritti patrimoniali dei soci finanziatori e recesso)

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 14 (Organi sociali)

1. Sono organi sociali della Cooperativa:
 - a) l'assemblea dei soci e, se imposte dalla legge, la o le assemblee separate;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio sindacale, se imposto dalla legge.

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15 (Tipologie di assemblee dei soci)

1. L'assemblea può essere generale o separata.
2. L'assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 16 (Competenze dell'assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) delibera sul progetto di bilancio e sulla destinazione degli utili e delle riserve;
 - b) delibera sulla ripartizione dei ristorni;
 - c) nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori e può revocarli;
 - d) nomina, se imposto dalla legge, i sindaci effettivi e supplenti, il presidente del collegio sindacale e, se del caso, il revisore legale, potendo poi revocarli solo per giusta causa;
 - e) determina il compenso di ciascun amministratore, compreso quello del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, di ciascun sindaco, compreso quello del presidente del collegio sindacale, e del revisore legale;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale;
 - g) approva e modifica le politiche di remunerazione relative al personale della Cooperativa, nelle quali è tra l'altro fissato il rapporto massimo tra il compenso del personale a livello più basso e il compenso del personale a livello più alto;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 17 (Competenze dell'assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - b) sugli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2524 del codice civile;
 - c) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione della Cooperativa;
 - d) nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi poteri e il compenso;
 - e) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 18 (Convocazione delle assemblee)

1. L'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal consiglio di amministrazione, presso la sede della Cooperativa o in altro luogo del territorio della Repubblica italiana, mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo (o dei luoghi), del giorno (o dei giorni) e dell'ora (o delle ore) dell'adunanza (o delle adunanze), da pubblicare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sul Corriere della Sera o su la Repubblica o su Il Sole 24 Ore. Se l'assemblea generale è preceduta da una o più assemblee separate, questo termine decorre dalla data della prima assemblea separata.
2. Il termine massimo di convocazione di cui al comma precedente può corrispondere a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se la Cooperativa deve redigere il bilancio consolidato o se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa.
3. Il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee se-

parate, entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci, i quali sottoscrivono tutti la relativa richiesta e indicano gli argomenti da trattare.

4. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via elettronica.

Articolo 19

(Intervento e voto nelle assemblee)

1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
2. Se preceduta da una o più assemblee separate, tra i soci legittimati a partecipare a queste possono intervenire e hanno diritto di voto all'assemblea generale i soli soci delegati, o i loro supplenti, eletti nelle rispettive assemblee separate.
3. Possono intervenire all'assemblea separata e hanno diritto di voto i soli soci appartenenti alla corrispondente Area e/o Gruppo.
4. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, ma senza diritto di voto, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile o dall'organo sociale che l'ha convocata in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori assembleari.
5. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
6. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio con diritto di voto, il quale sia persona fisica e non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.
7. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe di voto.

Articolo 20

(Lavori assembleari)

1. L'assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi. Con regolamento assembleare si può stabilire che uno o più componenti del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale siano nominati con il voto favorevole della maggioranza relativa o di una minoranza dei voti espressi e che, a parità di voti, si intenda nominato il più anziano come socio. In caso di scadenza dell'intero consiglio di amministrazione e/o dell'intero collegio sindacale, con regolamento assembleare si può prevedere che l'elezione avvenga mediante la presentazione di una o più liste di candidati.
3. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti espressi. Per la nomina e la revoca dei liquidatori e per le connesse decisioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza relativa dei voti espressi.
4. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano, con prova e controprova, salvo che almeno un terzo dei soci presenti richieda di procedere per appello nominale.
5. La nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione e dei liquidatori della Cooperativa e dell'eventuale loro presidente avviene a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del suo presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di votare in modo palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale assembleare la propria astensione o il proprio dissenso. Se l'avviso di convocazione dell'assemblea prevede la possibilità di votare per corrispondenza e/o in via elettronica, il voto nella relativa assemblea è sempre palese.
6. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal suo presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
7. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente ove non redatti dal notaio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Articolo 21

(Presidenza dell'assemblea generale)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:
 - a) il vicepresidente del consiglio di amministrazione;
 - b) un amministratore a ciò delegato da tale consiglio;
 - c) il nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
3. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 22

(Assemblee separate)

1. Per ciascuna Area e/o Gruppo il consiglio di amministrazione può convocare un'assemblea separata. Lo stesso consiglio deve convocare una o più assemblee separate, se è obbligatorio il loro svolgimento.
2. L'assemblea separata elegge tra i soci intervenuti un numero di delegati effettivi, da determinarsi tenendo conto principalmente del numero di soci assegnato a ciascuna Area e/o Gruppo. Per ogni delegato effettivo deve essere eletto un delegato supplente.
3. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.
4. Le assemblee separate, prima di essere convocate, sono disciplinate in un regolamento approvato dall'assemblea straordinaria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

(Composizione e durata della carica)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque a undici consiglieri, salvo il primo consiglio costituito da quattro consiglieri.
2. I soci diversi dalle persone fisiche possono indicare la persona fisica eleggibile come amministratore.
3. La maggioranza dei consiglieri deve essere composta dai soci innovatori e dai soci produttori ovvero dalle persone indicate dai predetti soci cooperatori diversi dalle persone fisiche. Questa maggioranza deve essere a sua volta composta in maggioranza dai soci innovatori ovvero dalle persone indicate da questi ultimi soci diversi dalle persone fisiche. Almeno un consigliere deve essere indicato dai soci utenti.
4. Ciascun consigliere è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

Articolo 24

(Organizzazione interna)

1. Il consiglio elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente.
2. Il consiglio, su proposta del proprio presidente, nomina un segretario anche diverso da un consigliere.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:
 - a) il vicepresidente;
 - b) il consigliere più anziano di nomina;
 - c) il consigliere più anziano di età.
4. Il consiglio può costituire e regolare uno o più comitati consultivi, ciascuno composto da almeno un consigliere.

Articolo 25

(Sostituzione degli amministratori)

1. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se presente. Il consigliere subentrante resta in carica fino alla prossima assemblea.
2. Se vengono a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea, affinché provveda a sostituirli.
3. Il consigliere subentrante cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del consigliere sostituito.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare tutti i consiglieri, il collegio sindacale, se presente, convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi e, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
5. La sostituzione dei consiglieri deve avvenire osservando sempre la composizione del consiglio fissata nell'articolo 23, comma terzo.

Articolo 26

(Lavori consiliari)

1. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.
2. Il consiglio è convocato tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario. Il consiglio è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale, se presente.
3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e

tempestivamente il proprio voto.

4. Il voto del consigliere non può essere dato per rappresentanza e deve essere espresso in modo palese.
5. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il voto del presidente.
6. Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri e al collegio sindacale, se presente, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa. Se poi tale interesse è in conflitto con quello della Cooperativa, il consigliere interessato non può votare la relativa proposta di deliberazione.

Articolo 27 **(Competenze)**

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri nel gestire l'impresa della Cooperativa.
2. Il consiglio può deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 28 **(Rappresentanza della Cooperativa)**

1. Il presidente del consiglio di amministrazione o, se assente o impedito, il vicepresidente di tale organo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrali e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione o, se assente o impedito, il vicepresidente di tale organo, previa apposita deliberazione consiliare, possono conferire a chiunque speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.
3. La rappresentanza della Cooperativa in liquidazione spetta al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti del collegio con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 29 **(Direttore)**

1. Il consiglio di amministrazione può nominare il direttore della Cooperativa, determinando i poteri a lui spettanti.
2. Il direttore è il capo del personale e può partecipare con parere consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

CAPO III **COLLEGIO SINDACALE - REVISORE LEGALE**

Articolo 30 **(Composizione e durata della carica)**

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade dall'ufficio chi si trovi in almeno una delle situazioni elencate nell'articolo 2399 del codice civile e chi sia direttore, amministratore, sindaco o revisore legale di società od enti concorrenti con la Cooperativa.
3. I sindaci sono nominati per un periodo pari a tre esercizi contabili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa o ad una assemblea o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del collegio sindacale o a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione.
5. Per quanto disposto dall'art. 2409 bis cod civ, resta ferma l'obbligatorietà della nomina del revisore legale.

Articolo 31 **(Riunioni)**

1. Il collegio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste dall'articolo 26, comma terzo.
2. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
3. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei sindaci presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto che risultino a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 32**(Competenze)**

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
2. Nei casi consentiti dalla normativa vigente l'assemblea, quando nomina i sindaci, decide se attribuire il controllo contabile al collegio sindacale o ad un revisore legale.

TITOLO IV**RENDICONTAZIONE - UTILI - PATRIMONIO****Articolo 33****(Rendicontazione)**

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e, ove necessario, il bilancio consolidato.
3. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione sulla gestione i criteri seguiti per perseguire lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2.

Articolo 34**(Destinazione degli utili)**

1. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio deve essere destinato:
 - a) a riserva legale per una quota non inferiore al trenta per cento;
 - b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
2. Ciò che residua dalle destinazioni di cui al comma precedente può essere:
 - a) distribuito ai soci;
 - b) assegnato ad altre riserve o fondi;
 - c) destinato a fini di beneficenza o mutualità.
3. L'assemblea, se destina una quota degli utili a beneficenza o mutualità, delega il potere di allocare tali utili al consiglio di amministrazione o a un suo comitato.
4. La Cooperativa non può distribuire tra i soci cooperatori dividendi, né direttamente né indirettamente.
5. La Cooperativa può distribuire dividendi tra i soci finanziatori nei limiti fissati dall'articolo 2514 codice civile.

Articolo 35**(Riserve)**

1. Le riserve non possono essere distribuite tra i soci, salvo quella per acquisto azioni proprie.

TITOLO V**DISPOSIZIONI VARIE****Articolo 36****(Finanziamento della Cooperativa)**

1. La Cooperativa può raccogliere risparmio presso i propri soci e i propri dipendenti sulla base di uno o più regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione. Questa attività è svolta in modo tale da non potersi qualificare come raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può prevedere una disciplina dei prestiti sociali specifica per ogni Gruppo.
2. La Cooperativa può decidere di emettere azioni di finanziamento, obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari previsti dall'articolo 2526 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo 2514 del codice civile.
3. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione degli strumenti di cui al comma secondo. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto degli strumenti rimasti inoperti.
4. Gli strumenti non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai non soci.

Articolo 37

(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2. L'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale. L'attivo risultante dal bilancio finale è devoluto, dedotto il capitale sociale, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 38

(Collegio dei probiviri)

1. Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci delibera se nominare il collegio dei probiviri.
2. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i componenti del collegio sono nominati e revocati dall'assemblea. Il collegio elegge tra i propri componenti il presidente.
3. Se viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti effettivi del collegio, il sostituto corrisponde al probiviro supplente più votato o più anziano di età. In assenza di supplenti, l'assemblea nomina i componenti del collegio nel numero necessario per integrarlo. I sostituti nominati scadono assieme a quelli non sostituiti.
4. I componenti del collegio sono nominati per un periodo pari a tre esercizi contabili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione del collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
5. I componenti del collegio esercitano il loro incarico gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.
6. Il collegio persegue, secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali, la bonaria composizione di tutte le eventuali controversie previste nell'articolo successivo.
7. Il collegio, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di suo intervento, si pronuncia, avendo prima sentito le parti in conflitto interessate ad essere ascoltate.

Articolo 39

(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, se non sono state risolte ai sensi dell'articolo precedente, saranno oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Verona che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere al collegio dei probiviri, se nominato, e alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
2. Le controversie non risolte tramite la mediazione di cui al comma precedente saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Verona, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento e scelto preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative.

Articolo 40

(Disciplina applicabile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni sulla società cooperativa e, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Verona, 27 settembre 2021